

**Regolamento per
l'accesso alle prestazioni
sociali agevolate
AMBITO
VALLE BREMBANA**

SOMMARIO

articolo 1 – principi, oggetto e finalità	4
articolo 2 – la rete delle unità di offerta	4
articolo 3 - definizioni	4
articolo 4 - accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità 4	
articolo 5 – informazione e orientamento.....	5
articolo 6 - modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale	5
titolo ii - compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi	6
articolo 7 - disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa.....	6
articolo 8 - definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi e definizioni delle modalità di calcolo del voucher sociale	7
articolo 9 – validità della attestazione isee	9
articolo 10 - effetti di una nuova attestazione isee.....	9
articolo 11 - assenza o incompletezza della attestazione isee	9
articolo 12 - controllo sulle dichiarazioni sostitutive.....	9
articolo 13 – isee corrente	10
articolo 14 – attestazioni di abbandono e/o di estraneità economica-affettiva ai fini del calcolo isee	10
titolo iii disposizioni finali.....	11
articolo 15 - riservatezza e trattamento dei dati personali.....	11
articolo 16 – rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti	12
articolo 17 – rilevazione del bisogno territoriale e banca dati provinciale.....	12
articolo 18 - abrogazioni.....	12
articolo 19 – modalità attuative dei servizi.....	12
articolo 20 - entrata in vigore.....	12
articolo 21 - disposizioni transitorie.....	12
allegato a. servizi erogati	13
capo i - interventi di servizio sociale.....	13
scheda 1. servizio sociale professionale.....	14
scheda 2: servizio tutela minori.....	16
capo ii - interventi per la domiciliarità	17
scheda 3. servizio di assistenza domiciliare.....	17
scheda 4. servizio di telesoccorso.....	19
capo iii - interventi socio-educativi.....	20
scheda 5. servizio di assistenza domiciliare minori (a.d.m.).....	20
scheda 6. visite protette.....	21
scheda 7: servizio di trasporto scolastico.....	22
scheda 8: servizio di mensa scolastica.....	22
scheda 9. assistenza educativa scolastica.....	23

scheda 10. progetti riabilitativi risocializzanti (p.r.r.).....	24
capo iv - interventi territoriali.....	25
scheda 11. servizio di formazione all'autonomia per persone disabili (s.f.a.) – centri socio educativi (c.s.e) e servizi territoriali handicap (sth).....	25
capo v - interventi ad integrazione del reddito.....	26
scheda 12. interventi di sostegno al reddito.....	26
1) contributo economico.....	27
2) contributo ex spai.....	28
3) fondo famiglia.....	29
4) voucher inps.....	30
scheda 13. contributi per affido familiare.....	30
capo vi - interventi economici ad integrazione delle rette di servizi.....	31
scheda 14. contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali.....	31
scheda 15. compartecipazione alle rette dei servizi residenziali socio - educativi per minori.....	33
scheda 16. contributi per l'integrazione di rette di servizi semiresidenziali per minori.....	33
capo vii - interventi economici a sostegno dell'attivazione di servizi.....	34
scheda 17. voucher di ambito.....	34
scheda 18: contributo per l'integrazione di rette di servizi semiresidenziali per persone anziane e disabili.....	35

Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità

1.1 Il presente Regolamento disciplina:

- a) I principi e le modalità di attivazione ed erogazione degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali effettuati da parte dei Comuni appartenenti all'Ambito territoriale della Valle Brembana, sia in forma singola che associata, indipendentemente dalle forme gestionali adottate.
- b) I criteri di definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurate dal Comune in forma singola od associata, nonché i criteri guida per l'erogazione delle stesse.

1.2 Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, il Comune, sia in forma singola che associata, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:

- a) Dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
- b) Dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
- c) Dei servizi definiti dal Comune medesimo, sia in forma singola che associata, quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale e/o dell'Ambito.

Articolo 2 – La rete delle unità di offerta

2.1 La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali.

2.2 Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.

2.3 Il Comune, in forma singola o associata, determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio. Per l'esercizio di questa funzione si avvale della Comunità Montana Valle Brembana in qualità di gestore del PdZ.

2.4 Sono riconosciute e promosse dai Comuni, in forma singola e associata, le sperimentazioni di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità. La gestione associata consente la mappatura aggiornata della rete delle unità di offerta.

Articolo 3 - Definizioni

3.1 Ai fini del presente regolamento, per la definizione di soggetti erogatori, dell'utenza, della qualificazione delle prestazioni e dello strumento di misurazione della capacità economica della stessa, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità

4.1 Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale¹:

¹ Secondo quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".

- a) I cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti nei Comuni dell'Ambito della Valle Brembana;
- b) I cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nei Comuni dell'Ambito della Valle Brembana;
- c) Le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio dei Comuni dell'Ambito della Valle Brembana, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali dei minori, anche non accompagnati;
- d) I minori italiani e stranieri residenti nei Comuni o presenti, in situazione di bisogno, sul territorio comunale.

4.2 Per le persone temporaneamente presenti, i Comuni dell'Ambito della Valle Brembana, si attivano interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente ai Comuni e agli enti competenti, richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

4.3 In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociale le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Articolo 5 – Informazione e Orientamento

5.1 Il Comune, in forma singola e associata, d'intesa con le Asl e in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore, informa il cittadino e lo orienta alla rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie, attraverso gli strumenti di cui dispone anche in forma integrata con gli altri servizi del territorio.

Articolo 6 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

6.1 L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta dell'utente ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'Autorità Giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio il convivente more uxorio, altri cittadini ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

6.2 Il Servizio Sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo i casi previsti dalla legge.

6.3 Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte completa della documentazione necessaria o con l'attivazione della procedura d'ufficio e deve concludersi entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dall'avvio, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge.

6.4 L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal Servizio Sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di

ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione professionale.

6.5 L'ammissione alla rete degli interventi è subordinata alla stesura del Progetto Individualizzato condiviso e sottoscritto dalle parti, salvo in presenza di provvedimenti e misure che rendano indifferibile l'intervento.

6.6 Con provvedimento e/o comunicazione finale dell'ufficio competente è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato di accesso al servizio od intervento. Detto provvedimento e/o comunicazione finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, la quota di compartecipazione a carico del richiedente e del Comune/Ambito o l'entità del contributo erogato in caso di diniego indica i termini e le modalità di ricorso esperibile.

6.7 Nelle situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, il Servizio Sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, riservandosi solo successivamente il completamento dell'istruttoria amministrativa.

TITOLO II - COMPARTICIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 7 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

7.1 Costituisce principio generale - salvo diversa disposizione normativa e per tipologie di servizio per le quali non vi è una compartecipazione espressamente indicata nel presente regolamento - che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto, in base alla propria capacità economica e al progetto individuale, alla eventuale compartecipazione alla copertura dei costi.

La definizione della quota di compartecipazione risponde a criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rispetto alle reali risorse della persona, al fine di garantire il soggetto fragile, ma devono essere garantite, per analogia, le risorse pubbliche necessarie a dare continuità agli stessi servizi a cui accede il cittadino.

7.2 I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:

- a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE2;
- b) dalla normativa regionale in materia, siccome legittima;
- c) dalle disposizioni del presente regolamento.

7.3 Le prestazioni sociali agevolate oggetto del presente regolamento possono essere erogate dal Comune (in forma singola o associata) o da Enti privati accreditati;

Il progetto individualizzato di cui all'Art. 6 comma 5 viene sottoscritto da tutte le parti (Comune, famiglia e ente gestore) al fine di condividere il contenuto dello stesso e l'entità della compartecipazione da parte del richiedente e del Comune/Ambito.

7.4 In caso di prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune, in forma singola o associata, qualora resti inadempito da parte del privato cittadino l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi ritenuti più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa. Resta salva la facoltà di rateizzazione dell'importo dovuto da parte del cittadino moroso.

² All'art. 2 com. 1 del d.P.C.M. n. 159/2013, infatti, è previsto che "La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni".

7.5 È altresì possibile l'interruzione a causa di morosità delle prestazioni erogate purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.

Articolo 8 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi e definizioni delle modalità di calcolo del voucher sociale

8.1 Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, per i servizi erogati dai Comuni in forma singola o associata, salvo diverse disposizioni normative e regolamentari, si utilizza la metodologia della progressione lineare secondo la seguente formula matematica:

costo a carico utente	=	costo minimo	+	(Isee utente - Isee iniziale) X (%max - % min.)

				(Isee finale - Isee iniziale)

8.2 Per la determinazione del voucher sociale per il sostegno delle famiglie per l'acquisto di prestazioni sociali agevolate erogate da parte di enti privati accreditati si utilizza il principio della proporzionalità inversa rispetto alla situazione economica del richiedente o del suo nucleo familiare.

La formula per il calcolo dell'importo del voucher è la seguente:

$$\text{Valore del voucher} = \text{Costo del servizio} - \text{Compartecipazione utenza}^*$$

*ricavata con la formula di cui al comma 1 espressa in euro

8.3 Per la determinazione del voucher sociale per il sostegno delle famiglie per l'acquisto di prestazioni sociali agevolate erogate da parte di enti privati accreditati nell'ambito di servizi residenziali a ciclo continuo, in attesa di indicazioni regionali a riguardo, all'interno di una fascia ISEE di accesso alla prestazione sociale agevolata, si terrà conto del progetto individualizzato, comprensivo di tutti gli aspetti relativi alla persona e alla sua famiglia.

Verrà comunque salvaguardata una quota di eventuali redditi della persona, riservata alle spese personali, comunque necessarie all'interno delle unità di offerta.

In caso di ISEE elevati, pur a fronte di una modesta liquidità disponibile mensilmente (entrate correnti da pensioni o similari) il Comune potrà procedere ad accordi formalizzati con l'utenza, finalizzati all'anticipo di quote integrative da parte del Comune con possibilità di rivalsa in caso di alienazione di eventuali beni, mobili o immobili da parte dell'utente/proprietario o di eventuali eredi.

8.4 Per la determinazione del voucher sociale per il sostegno delle famiglie per l'acquisto di prestazioni sociali agevolate erogate da parte di enti privati accreditati nell'ambito di servizi semi-residenziali si utilizza il principio della proporzionalità inversa rispetto alla situazione economica del richiedente o del suo nucleo familiare. La formula per il calcolo dell'importo del voucher è la seguente:

$$\text{Valore del voucher} = (\text{Costo del servizio} - \text{Compartecipazione utenza}^*) \times \text{costo del servizio}$$

Verrà inoltre tenuto conto di eventuali accordi a carattere provinciale, finalizzati a garantire uniformità nell'accesso, da parte del cittadino, alla prestazione sociale agevolata.

*ricavata con la formula di cui al comma1

8.5 Ai fini delle suindicate formule, si intende per:

- compartecipazione utenza: percentuale della spesa a carico dell'utenza;
- ISEE utenza: è il valore dell'ISEE rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante differenziato per le specifiche prestazioni³;
- ISEE iniziale: è il valore al di sotto del quale è applicata la percentuale minima di compartecipazione alla spesa);
- ISEE finale: è il valore oltre il quale è richiesto all'utenza di farsi carico della percentuale massima di compartecipazione alla spesa;
- Percentuale massima di compartecipazione alla spesa (% max): è il valore massimo di compartecipazione al costo del servizio;
- Percentuale minima di compartecipazione alla spesa (% min): è il valore minimo di compartecipazione al costo del servizio;
- Costo del servizio: è il costo, diretto e indiretto, per unità di servizio, sostenuto dall'ente erogatore;
- Spese personali: quota parte del reddito della persona che accede a servizi residenziali a ciclo continuo lasciata in disponibilità all'ospite
- Redditi non tassati ai fini IRPEF: somma dei redditi percepiti dall'interessato, non soggetti per legge, al pagamento di imposta;

8.6 Qualora sia necessario, l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito della Valle Brembana provvede ad aggiornare la compartecipazione ai costi dei servizi da parte dell'utenza:

- A. con riferimento all'elenco delle prestazioni di sostegno economico: le relative soglie ISEE di accesso;
- B. con riferimento ai servizi per i quali è prevista una percentuale di contribuzione a carico dell'utenza: l'ISEE finale, l'ISEE iniziale, la percentuale massima e minima di compartecipazione alla spesa, l'importo delle spese personali.

Il provvedimento dell'Assemblea dei Sindaci viene successivamente recepito dai Comuni dell'Ambito della Valle Brembana, con specifico atto deliberativo.

8.7 Il servizio comunale competente, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, disposta con adeguato provvedimento, per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali l'accesso alla prestazione sociale agevolata, costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale.

8.8 Su proposta motivata del Servizio Sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stesse, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione Comunale e risultanti a carico dell'utenza.

8.9 La quota di compartecipazione a carico del cittadino viene definita prima dell'avvio dell'intervento, salvo in presenza di provvedimenti e misure che rendano indifferibile l'intervento. La quota potrà subire delle variazioni in caso di cambiamenti della situazione economica e familiare; in tal caso le modifiche saranno condivise e sottoscritte dal cittadino, dal Comune/Ambito e dall'Ente Gestore del servizio.

³ Così come previsto dall'art. 2 comma 4 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e dall'art.1 comma 4 della DGR 6 marzo 2015 10/3230.

Articolo 9 – Validità della attestazione ISEE

9.1 Ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché per la definizione del livello di compartecipazione al costo dei servizi, la Attestazione ISEE deve essere in corso di validità e, come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la stessa è valida dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo.

9.2 Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano la nuova Attestazione ISEE completa entro un mese dalla scadenza della precedente. Nel periodo di transizione vengono mantenute inalterate le prestazioni in atto, con applicazione della eventuale nuova tariffa a partire dal 16 gennaio.

9.3 Le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico e/o educativo, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico o educativo.

Articolo 10 - Effetti di una nuova Attestazione ISEE

10.1 A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova Attestazione ISEE al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

10.2 A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune o Ambito richieda una Attestazione ISEE aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare ovvero delle condizioni economiche, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

Articolo 11 - Assenza o incompletezza della Attestazione ISEE

11.1 Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti l'attestazione, il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.

11.2 Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una Attestazione ISEE incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati. La decorrenza dell'agevolazione avrà luogo dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova Attestazione ISEE.

Articolo 12 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

12.1 L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri Enti della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

12.2 I controlli a campione devono interessare almeno il 10% delle prestazioni sociali agevolate, è sempre ammesso il controllo puntuale delle situazioni dubbie o sospette, quale ad esempio una attestazione ISEE pari a zero. E' altresì possibile, da parte dell'Amministrazione Comunale richiedere le movimentazioni bancarie/postali, in corso d'anno, al fine di verificare la compatibilità con il reddito dichiarato .

12.3 In caso di mendacità della Attestazione ISEE, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.

12.4 Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore mediante presentazione di nuova Attestazione ISEE, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 13 – ISEE Corrente

13.1 E' facoltà dei beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M., presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

13.2 L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della ri-determinazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova Attestazione ISEE.

Articolo 14 – Attestazioni di abbandono e/o di estraneità economica-affettiva ai fini del calcolo ISEE

14.1 **Abbandono del coniuge** - L'articolo 3, comma 3 lettera e) del D.P.C.M. 159/2013 evidenzia che quando "sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali" i coniugi, che hanno diversa residenza, costituiscono nuclei familiari distinti.

Il/la coniuge che intenda far valere la situazione di "abbandono", dovrà presentare idonea istanza al Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, diretta ad accertare lo stato di abbandono dell'altro/a coniuge. Allo scopo, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- Copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale "Violazione degli obblighi di assistenza familiare": *"Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbandone una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:*
 1. *malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;*
 2. *fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge."
- Copia di denuncia alla Questura ovvero alla Stazione Carabinieri territorialmente competente di avvenuto abbandono e/o scomparsa del/della coniuge
- Copia di segnalazione di irreperibilità all'Anagrafe del Comune di residenza, ai fini della cancellazione per presunta irreperibilità, ai sensi dell'art. 11, lettera c) del D.P.R. 2243/1989.

A seguito di istruttoria e previa relazione dell'Assistente Sociale di riferimento, il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune certifica l'eventuale stato di abbandono, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della istanza.

In seguito alla mancanza di elementi probatori, dovuti anche alla incompletezza della documentazione presentata e della impossibilità di accertare il reale stato di abbandono, il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune comunica, entro il termine massimo di trenta giorni, l'impossibilità a rilasciare certificazione dello stato di abbandono.

14.2 - Estraneità affettiva - Nel caso di prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, di cui all'art. 6, comma 3 del D.P.C.M. 159/2013 si evidenzia che in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ..., *"l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza"*.

La componente non è calcolata quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.

Ciò premesso, il figlio che intenda far valere la situazione di "estraneità", dovrà presentare idonea istanza al Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, diretta ad accertare lo stato di "estraneità" nei confronti del/dei genitori. Allo scopo, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, (da allegare obbligatoriamente), corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- Copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale
- Copia di denunce e/o procedimenti e/o condanne relativi a maltrattamenti e/o violenze perpetrati dal genitore richiedente nei confronti del/dei figlio/i
- Copia provvedimento di condanna del genitore per comportamenti aggressivi ovvero ingiuriosi ovvero lesivi della persona nei confronti del figlio
- Altra documentazione probatoria.

Il Responsabile del Servizio/Dirigente dei Servizi Sociali del Comune, a seguito di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della istanza,

- a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
- ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità

ferma restando la possibilità di una segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente qualora ricorra una situazione di pregiudizio per il/la beneficiario/a della prestazione.

Il Responsabile del Servizio/Dirigente dei Servizi Sociali del Comune, può avvalersi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, per la raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

15.1 Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.

15.2 I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'ufficio Servizi Sociali, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.

15.3 L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.

15.4 Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

Articolo 16 – Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti

16.1 Per migliorare la qualità del servizio offerto e rilevare eventuali criticità gli enti erogatori dei servizi (i Comuni in forma singola o associata, o gli enti privati accreditati) si impegnano ad utilizzare (annualmente o al termine dell'intervento) adeguate modalità di valutazione del servizio finalizzate, in particolare, a rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza/famiglia.

Articolo 17 – Rilevazione del bisogno territoriale e banca dati provinciale

17.1 Per integrare la capacità di lettura dei fenomeni i Comuni, in forma singola o associata, attraverso i più idonei strumenti informativi, effettuano una raccolta dati sistematica sulla domanda intercettata, sugli interventi erogati e sugli esiti degli stessi.

17.2 L'esito della raccolta dati di cui al punto 1 del presente articolo viene, a cadenza regolare, trasmesso sotto forma di relazione quali/quantitativa agli Amministratori dei Comuni che, in forma singola o associata, la utilizzano come base conoscitiva per la programmazione delle politiche territoriali.

Articolo 18 - Abrogazioni

18.1 A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

Articolo 19 – Modalità attuative dei servizi

19.1 I servizi dovranno essere realizzati nel rispetto del presente regolamento e sono disciplinati per singole schede di servizio. Le schede, di cui all'allegato A, quali modalità attuative che disciplinano i singoli servizi, potranno essere aggiornate e/o modificate, con provvedimento del Comune e dalla Comunità Montana VB in base a eventuali nuovi indirizzi adottati dall'Assemblea dei Sindaci.

Il Comune, in forma singola o associata, approva le schede, di cui all'allegato A. L'attivazione della prestazione sociale agevolata è determinata dalla richiesta dei cittadini e dalla disponibilità di bilancio, dei Comuni e della Comunità Montana

19.2 per la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per servizi di analoga tipologia.

Articolo 20 - Entrata in vigore

20.1 Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera approvativa, salvo diversa disposizione.

Articolo 21 - Disposizioni transitorie

21.1 Ai fini della prima applicazione del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, cc. 5, del D.P.C.M. 159/2013 le prestazioni sociali agevolate che, al 01/01/2015, sono già in corso di erogazione sulla base delle disposizioni normative pre-vigenti continuano ad essere erogate

secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti, anche normativi, che disciplinano l'erogazione in conformità con le nuove disposizioni.

Il presente regolamento è immediatamente applicato dalla data della sua entrata in vigore, alle nuove richieste di prestazione.

E' applicato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, per le prestazioni che, al 01/01/2015 erano già in corso di erogazione sulla base delle disposizioni normative pre-vigenti, in forza di Attestazioni ISEE ancora in corso di validità, con l'esclusione dei servizi che seguono un calendario scolastico e/o educativo, di cui al precedente Articolo 9 comma 3, che restano confermati fino alla fine dell'anno scolastico o educativo del primo anno di applicazione.

ALLEGATO A. SERVIZI EROGATI

CAPO I - Interventi di Servizio Sociale

L'attività dell'Assistente Sociale consta di differenti funzioni: Il segretariato, la presa in carico dell'utente e/o del suo nucleo familiare, il lavoro di rete e di comunità rivolto alla generalità dei cittadini o a particolari categorie portatrici di bisogni comuni.

L'orario di lavoro dell'assistente sociale deve essere organizzato al fine di consentire lo svolgimento adeguato delle funzioni che lo contraddistinguono mediante attività differenti quali l'accoglienza libera del pubblico, l'accoglienza su appuntamento, la stesura di relazioni, gli incontri con altri uffici e servizi, le visite domiciliari nonché l'attività di back office indispensabile per evadere le richieste pervenute negli orari di apertura.

A tal fine l'orario dedicato al libero accesso del cittadino, non può essere superiore al 50% dell'orario complessivo dell'operatore.

Scheda 1. Servizio sociale professionale

1.1 – Descrizione del servizio

Il Servizio Sociale è un servizio pubblico che costituisce livello essenziale delle prestazioni e deve essere pertanto garantito.

Il Servizio Sociale si compone delle seguenti fasi:

1. **Segretariato Sociale**: una prima fase/livello di front-office, con funzioni di informazione e primo orientamento, che può essere svolto anche da personale che non ha la qualifica di Assistente Sociale;

L'attività di Segretariato Sociale Professionale persegue le seguenti finalità:

- garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, riducendo le disuguaglianze nell'accesso;
- orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi, assicurando una funzione di filtro;
- assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale, segnalando le situazioni ai competenti uffici del Comune, dell'ASL o alle altre unità di offerta affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e continuità;

Quando il bisogno dell'utente viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d'aiuto, con il momento di colloquio in segretariato sociale si conclude la relazione tra utente e Servizio Sociale comunale.

La funzione di segretariato sociale è tanto più efficace quanto più progettata e attuata in modo collaborativo con tutti gli attori sociali della rete, anche con coloro che svolgono "segretariato sociale diffuso" e in particolare con le organizzazioni solidali presenti nel territorio, con le forme di cittadinanza attiva nella tutela dei soggetti deboli e nella promozione dei loro diritti.

2. **Valutazione**: una seconda fase/livello, a carattere professionale, che consiste nell'utilizzo degli strumenti propri della professione, colloqui e visite domiciliare e/o in struttura, svolto dall'Assistente Sociale al fine di decodificare la domanda e riconoscere il bisogno prioritario;

La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale responsabile del caso. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- b) incapacità di provvedere a se stessi;
- c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
- d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.

I criteri che orientano la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, e riguardano:

- a) la disponibilità personale di risorse di rete;
- b) le condizioni di salute;

- c) la situazione abitativa;
- d) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- e) la capacità di assumere decisioni;
- f) la capacità economica del diretto interessato;
- g) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia.

In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multi professionale di carattere sociosanitario, La valutazione della situazione avviene, da parte dell'assistente sociale, con l'utilizzo di strumenti integrati e informatizzati all'uopo predisposti il Servizio Sociale opera secondo le modalità previste dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

3. presa in carico/orientamento: una terza fase/livello che riguarda la conclusione del processo di valutazione, che consiste in una presa di decisione: presa in carico, segnalazione ad altri, chiusura del caso.

Quando in sede di colloquio in segretariato sociale si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto da parte del servizio sociale comunale, viene definita la presa in carico sociale da parte dell'assistente sociale di riferimento.

Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, il cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal servizio sociale.

L'individuazione dell'assistente sociale responsabile del caso avviene nel rispetto dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio.

4. Progetto personalizzato d'intervento: A seguito della valutazione dello stato di bisogno, il servizio sociale, in accordo e in collaborazione con l'utenza e/o il rappresentante legale, in un'ottica di promozione ed emancipazione, definisce il progetto personalizzato di intervento.

Nel caso in cui l'intervento si configurasse di natura integrata, il servizio sociale, ai fini della definizione del suindicato progetto, procede raccordandosi con le amministrazioni competenti, anche ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990.⁴

Il progetto, che, per quanto possibile, deve essere sottoscritto dall'utente, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

L'immotivato rifiuto alla sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte dell'utente, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.

Il progetto personalizzato viene steso secondo modulistica allegata e sottoscritta dalle parti interessate

5. dimissione/cessazione della presa in carico:

La presa in carico della persona e/o della famiglia termina per:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
- b) interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento ;
- c) trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione, per la sola competenza economica, di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali).

Annualmente il servizio sociale rileva il grado di soddisfazione degli utenti attraverso gli strumenti predisposti dallo stesso servizio sociale, dagli enti gestori dei servizi e previsti all'interno dei contratti sottoscritti.

4 V. la legge 7 agosto 1990, n. 241 rubricata "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."

Per tutte le fasi descritte l'assistente sociale è tenuta alla puntuale compilazione in ogni parte della scheda sociale disponibile in formato digitale, attraverso lo strumento Health Portal, al fine di consentire l'estrazione di dati e la compilazione di report periodici.

6. monitoraggio e valutazione dei carichi di lavoro:

Il servizio sociale annualmente, entro l'approvazione del bilancio preventivo predispone per l'Amministrazione Comunale, una relazione relativa all'anno precedente in cui si evidenziano:

- La tipologia dei bisogni
- La spesa sostenuta
- Eventuali criticità e le linee progettuali per l'anno successivo

1.2 – Modalità di accesso al servizio

Il Servizio Sociale comunale, mediante assistenti sociali, garantisce l'attività di segretariato sociale professionale con un orario di apertura al pubblico, in giorni e orari prestabili e con libero accesso dell'utenza.

L'orario di apertura deve essere compatibile con le esigenze dei cittadini, anche in fasce orarie extra lavorative.

1.3 – Aperture al pubblico

Il Servizio Sociale garantisce:

- Un'apertura mensile nei comuni di piccole dimensioni con possibilità di rintracciare negli orari di servizio l'assistente sociale per eventuali richieste;
- nei comuni di dimensioni maggiori l'apertura al pubblico viene garantita per due mezza giornate alla settimana.

L'attività dell'assistente sociale necessita di sede adeguata (ufficio riservato) e adeguatamente attrezzato (pc, telefono, linea internet)

Scheda 2: Servizio tutela minori

2.1 – Descrizione del Servizio

Il servizio sovra-comunale di Tutela Minori assume la responsabilità tecnico-professionale della tutela dei minori mediante la conoscenza e la presa in carico integrata delle famiglie sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, accompagnandole nel percorso di crescita – recupero – valorizzazione delle loro capacità e risorse.

Il Servizio opera secondo il mandato conferitogli dall'Autorità Giudiziaria su tutto il territorio del Distretto della Valle Brembana mediante équipe multidisciplinari composte da assistenti sociali della Comunità Montana e da psicologi del Consultorio Familiare ASL e accreditati, in stretta collaborazione con i servizi scolastici, educativi e con le altre realtà locali, al fine di favorire la corresponsabilità e l'attivazione del territorio nel rispondere ai bisogni della cittadinanza.

2.2 - Finalità

Il Servizio ha come finalità la tutela dei minori: in situazioni familiari inadeguate o pregiudizievoli per la loro crescita, oggetto di abuso, maltrattamento fisico e psichico, trascuratezza e abbandono, favorendo il rispetto dei loro diritti e il recupero delle risorse educative e familiari.

Con riguardo ai procedimenti penali minorili, il Servizio offre accompagnamento, sostegno e monitoraggio al minore per tutta la durata del procedimento e più precisamente nell'ambito del progetto di "messa alla prova" disposto dal Tribunale per i Minorenni.

2.3 - Destinatari

I destinatari del Servizio Tutela Minori sono tutti i minori di età compresa tra 0 e 18 anni (o al massimo sino ai 21 anni in caso di prosieguo amministrativo), residenti o dimoranti nei Comuni

dell'Ambito Territoriale della Valle Brembana e interessati da provvedimenti civili, penali o amministrativi dell'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario).

2.4 – Modalità di accesso al servizio

L'accesso di minori e famiglie al Servizio Tutela Minori è strettamente connesso e conseguente alla presenza di esplicito incarico da parte dell'Autorità Giudiziaria, finalizzato all'approfondimento della conoscenza e della valutazione individuale e familiare, nonché alla definizione ed attivazione di interventi mirati e necessari a garantire la tutela dei minori.

La competenza del Servizio dipende pertanto dalle decisioni assunte dall'Autorità Giudiziaria e dalle conseguenti disposizioni impartite, esaurendosi nell'arco dei due anni successivi all'emissione dell'ultimo provvedimento salvo tempi differenti eventualmente stabiliti nell'ambito del procedimento giuridico.

2.5 - Tipologia delle prestazioni

Nei riguardi dei minori e delle famiglie interessate da procedimenti giuridici il Servizio Tutela Minori predispone un piano di intervento a tutela del minore e di supporto in ottemperanza a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria circa l'attivazione di specifici interventi quali il collocamento in Comunità – Alloggio Educative, l'Assistenza Domiciliare Minori, l'affido etero – familiare, il Servizio Incontri Protetti, ecc.

Il Servizio Tutela Minori, attraverso una supervisione psicologica ed il coinvolgimento delle proprie assistenti sociali, collabora con il Servizio Sociale comunale offrendo la possibilità di un confronto per l'analisi delle situazioni di pregiudizio, la definizione della progettualità e la valutazione di una eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

2.6 - Durata del servizio

I tempi di attività e intervento del Servizio Tutela Minori sono variabili e strettamente connessi a quelli del procedimento civile, penale o amministrativo pendente presso l'Autorità Giudiziaria.

In linea generale, salvo differenti e specifiche disposizioni giuridiche, il Servizio Tutela Minori esaurisce la propria competenza decorsi due anni dall'emissione dell'ultimo provvedimento del Tribunale; qualora allo scadere del biennio sussistesse una condizione di rischio o pregiudizio per i minori, il Servizio scrivente procede a redigere e trasmettere alla Procura competente una nuova relazione di segnalazione, volta a chiedere una riapertura del procedimento giuridico a tutela dei minori stessi.

2.7 - Compartecipazione al costo del servizio

Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.

CAPO II - Interventi per la domiciliarità

Scheda 3. Servizio di assistenza domiciliare

3.1 - Descrizione del servizio

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) è costituito dal complesso di interventi di natura socio-assistenziale prestati a domicilio della persona in condizioni di fragilità (prevalentemente anziani e disabili), da parte degli enti accreditati presenti sul territorio, al fine di:

- favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita, evitando lo sradicamento dal contesto socio-relazionale di appartenenza;
- favorire il maggior grado di autonomia possibile della persona fragile nel contesto familiare e sociale, migliorandone la prognosi e la qualità della vita;
- limitare il ricorso a strutture residenziali ed evitare istituzionalizzazioni o ospedalizzazioni improprie;

- prevenire situazioni di rischio di emarginazione sociale per persone che vivono in condizioni psico-fisiche e sociali precarie.

3.2 - Finalità

1. Il S.A.D. è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.

2. Il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:

- a) l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- c) il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- d) formazione a accompagnamento al care giver sia formale che informale;
- e) l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari.
- f) L'utilizzo del servizio

3.3 - Destinatari

Possono usufruire del Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) le persone residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Valle Brembana

I destinatari del servizio SAD sono le persone anziane, disabili e/o con problematiche psichiatriche, che si trovano in una delle seguenti condizioni di fragilità:

- bisogni di carattere socio-assistenziale, di aiuto, cura ed assistenza nelle necessità primarie della vita quotidiana sia in conseguenza di un evento patologico invalidante che a seguito di una perdita di autonomia legata all'evolversi della situazione socio-sanitaria del soggetto;
- La presenza di condizioni cliniche compatibili con il mantenimento al domicilio della persona fragile;
- La presenza di un adeguato supporto familiare e/o informale, con necessità di integrazione attraverso la rete dei servizi territoriali.

Il possesso delle condizioni per accedere al sad/sadh devono essere certificate dal servizio sociale del Comune di residenza.

3.4 - Modalità di accesso

1. Il cittadino presenta la richiesta in Comune presso l'Ufficio dell'Assistente Sociale, negli orari di apertura al pubblico o su appuntamento, con cinque giorni lavorativi di preavviso in modo da permettere l'organizzazione dei servizi

2. Il Servizio Sociale Comunale redige il PAI (Progetto Assistenziale Individualizzato) Qualora la persona assistita sia in carico ad un servizio specialistico di riferimento, è indispensabile la condivisione del PAI con il servizio di riferimento al fine di garantire efficacia al percorso assistenziale.

3.5 - Tipologia delle prestazioni

1. Il S.A.D. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali di:

- a) aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc.);
- b) sostegno della rete familiare dell'utente;
- c) attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
- d) monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.
- e) Interventi di sollievo in favore di famiglie con soggetti anziani

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) eroga a domicilio le prestazioni socio-assistenziali previste, dal lunedì alla domenica nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 21 (l'estensione alla domenica e ai giorni festivi deve avvenire nei casi di effettivo bisogno valutato dall'Assistente Sociale di competenza e previa autorizzazione del Comune di residenza).

La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale, unitamente ad eventuali servizi specialistici di riferimento. Le prestazioni domiciliari erogate in favore di persone con problematiche psichiatriche, in carico ai servizi territoriali, richiedono l'impiego di operatori con una formazione specifica ed esperienza nel settore.

3.6 - Durata

In merito alla durata della prestazione si precisa che è composta da 60 minuti comprensivi di prestazione domiciliare di minimo 45 minuti e tempo per lo spostamento dell'operatore.

L'intervento complessivo ha una durata variabile a seconda di quanto definito nel PAI elaborato dall'assistente sociale e sottoscritto dal beneficiario.

Sono possibili, se preventivamente concordate con l'assistente sociale, prestazioni aggiuntive al normale monte ore definito nel numero max. di 30/h anno per ogni PAI

3.7 - Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento.

Per le persone non residenti, ma temporaneamente dimoranti, viene applicata la tariffa corrispondente all'intero costo del servizio.

Scheda 4. Servizio di telesoccorso

4.1 - Descrizione del servizio

Il servizio di Telesoccorso è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza. Il servizio può essere organizzato e gestito dall'ambito in forma associata

4.2 - Finalità

Il servizio di Telesoccorso ha lo scopo di:

1. tutelare la salute degli utenti;
2. essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;
3. permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali.

4.3 - Destinatari

Possono accedere al servizio di Telesoccorso gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, nonché gli adulti disabili o con particolari patologie, residenti nel Comune, e precisamente:

1. anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza totale o parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo - relazionale;
2. anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
3. adulti disabili o affetti da particolari patologie.

4.4 - Modalità di accesso

Il cittadino presenta la richiesta in Comune presso l'Ufficio dell'Assistente Sociale, negli orari di apertura al pubblico o su appuntamento. Entro 30 giorni è garantita una risposta alla richiesta presentata.

4.5 - Tipologia delle prestazioni

Il servizio consta delle seguenti attività:

- a) **TELEASSISTENZA:** servizio volto ad instaurare un rapporto di conoscenza, sostegno e fiducia attraverso chiamate periodiche reciproche tra l'utente e gli operatori di idonea Centrale Operativa, effettuate attraverso apposito apparecchio installato presso il domicilio.
- b) **TELESOCORSO:** servizio che consente alla persona assistita, in caso di malore o di incidente domestico, premendo il tasto di apposito telecomando, di allertare idonea Centrale Operativa che provvede ad inviare al domicilio dell'assistito, i familiari o l'assistenza medica necessaria e segue l'intera procedura di soccorso in continua comunicazione con l'assistito mediante il dispositivo di "viva-voce", incorporato nell'apparecchio in dotazione presso l'abitazione dell'utente.
- c) **TELECONTROLLO:** servizio finalizzato alla verifica costante del funzionamento dell'apparecchiatura installata al domicilio, effettuato da parte del gestore del servizio stesso.

4.6 - Durata del servizio

Il servizio è attivo 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, per la durata dell'intero anno solare, attraverso il collegamento con una centrale operativa adibita alla gestione delle emergenze, del soccorso e dell'assistenza.

4.7 - Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento. La compartecipazione dell'utenza è versata dal cittadino al proprio comune di residenza.

I Comuni dell'Ambito stabiliscono la medesima compartecipazione a carico delle famiglie al fine di garantire uniformità di trattamento ai cittadini di tutto il territorio della Valle Brembana.

CAPO III - Interventi socio-educativi

Scheda 5. Servizio di assistenza domiciliare minori (A.D.M.),

5.1 - Descrizione del servizio

Il servizio di Assistenza Domiciliare Minori (A.D.M.) ha come obiettivo principale la salvaguardia dello sviluppo armonico e completo della personalità del minore, mirando all'evoluzione del nucleo familiare in difficoltà e al raggiungimento di un'adeguata autonomia dei genitori nel compito educativo verso i figli.

5.2 - Finalità

Il servizio di Assistenza Domiciliare Minori (A.D.M.) ha le seguenti finalità:

- a) Fornire uno sviluppo equilibrato del minore attraverso interventi di sostegno educativo e relazionale atti a facilitare l'apprendimento, l'autonomia, il potenziamento dell'autostima;
- b) Consentire la permanenza del minore in famiglia favorendo condizioni di vita idonee a prevenire e rimuovere le situazioni di rischio dello stato di salute psico-fisico;
- c) Migliorare la qualità di vita nel suo complesso;
- d) Mantenere il sostegno e la ricostruzione della rete delle relazioni familiari e sociali onde evitare l'isolamento del nucleo familiare e/o l'aggravamento della situazione;
- e) Sostenere il nucleo familiare temporaneamente in difficoltà o temporaneamente impossibilitato ad offrire assistenza e supporti adeguati nei confronti del/i minore/i, favorendo la sua permanenza all'interno del nucleo stesso.
- f) Mirare alla emancipazione del nucleo familiare nel rispetto delle specifiche potenzialità, prestando l'attenzione e la cura per il raggiungimento di un ecosistema familiare-sociale.

5.3 - Destinatari

Sono destinatari dell'intervento i soggetti minori e le loro famiglie residenti nei Comuni appartenenti all'ambito territoriale comprendente i Comuni della Comunità Montana Valle Brembana.

In particolare tutti quei nuclei familiari nei quali si rilevi una relazione inadeguata tra genitori e figli e/o nei quali si rilevi una situazione di fragilità, in campo educativo, delle figure parentali.

5.4 - Modalità di accesso

L'attivazione del servizio può essere fatta:

- su mandato dell'autorità giudiziaria;
- senza alcun mandato dell'autorità giudiziaria, purchè in collaborazione con la famiglia.

Gli interventi vengono attivati dagli assistenti sociali del servizio di tutela minori o del servizio sociale dei Comuni. Qualora sia necessario un impegno di spesa da parte del Comune di residenza l'intervento viene attivato solo a seguito di autorizzazione preventiva in forma scritta da parte del Comune stesso.

5.5 - Tipologia delle prestazioni

L'assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da un'équipe multidisciplinare nei confronti di minori e del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare: all'interno della casa e in luoghi ritenuti idonei come spazi ricreativi ed educativi nel contesto territoriale in cui vive.

5.6 - Durata

La durata del servizio Assistenza Domiciliare Minori viene stabilito tra le parti coinvolte nel progetto individualizzato in un tempo che va dai 3 ai 24 mesi, per un massimo di 20 ore mensili. Il progetto deve essere autorizzato in forma scritta dal Responsabile del Servizio Tutela Minori.

Se il servizio viene disposto dall'autorità giudiziaria, avrà una durata stabilita dal relativo Decreto.

5.7 - Compartecipazione al costo del servizio

Il servizio è attivato gratuitamente.

Scheda 6. Visite protette

6.1 - Descrizione del servizio

Il servizio di Visite Protette consiste nell'attivazione di incontri in contesti familiari ad elevata conflittualità e/o problematicità, mediati dalla presenza di un educatore professionale in un ambiente neutro. Vengono disposti dall'autorità giudiziaria e hanno lo scopo di osservare/monitorare, proteggere e garantire la relazione tra il minore/i minori e il proprio nucleo familiare.

6.2 - Finalità

Il servizio ha lo scopo di:

- a) Garantire al minore il diritto di visita del genitore/famiglia allargata, salvaguardando il superiore interesse dello stesso.
- b) Promuovere relazioni funzionali all'interesse del minore verso il raggiungimento dell'autonomia del rapporto;
- c) Attivare e promuovere comportamenti proattivi per la costruzione di positive relazioni;

6.3 - Destinatari

Destinatari del servizio sono famiglie e minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria di regolamentazione del diritto di visita, a seguito di allontanamento da uno o da entrambi i genitori o altri familiari.

6.4 - Tipologia delle prestazioni

Il servizio incontri protetti viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, e può prevedere incontri facilitati in spazi neutri, incontri in parziale protezione e autonomia, incontri in spazi facilitati tra gruppi di genitori con i loro figli.

Gli incontri si svolgono in uno spazio neutro definito da accordi specifici tra l'ambito, i Comuni e Enti gestori di Unità di Offerta Sociali accreditate presenti sul territorio

Qualora sia necessario un impegno di spesa da parte del Comune di residenza l'intervento viene attivato solo a seguito di autorizzazione preventiva in forma scritta da parte del Comune stesso.

6.5 Durata

La durata del servizio è definita dal relativo Decreto

6.6 - Compartecipazione al costo del servizio

Il servizio non prevede compartecipazione da parte dell'utenza.

Scheda 7: Servizio di trasporto scolastico

7.1 - Descrizione del servizio

Il servizio di trasporto scolastico è svolto a favore degli utenti residenti con l'obiettivo di sostenerli nell'assolvimento dell'obbligo scolastico.

7.2 - Finalità

Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire ed agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro che hanno difficoltà nel raggiungimento della sede scolastica per motivi di ordine oggettivo.

7.3 - Destinatari

È un servizio erogato agli studenti frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado presenti sul territorio comunale nel rispetto dei bacini d'utenza definiti per ciascuna scuola.

7.4 - Modalità di accesso

Il cittadino può presentare domanda presso il Comune di residenza (o presso il Servizio scolastico del Comune dove è collocata la scuola?) negli orari di apertura dell'ufficio scolastico.

7.5 - Tipologia delle prestazioni

Il servizio di trasporto scolastico effettua normalmente corse giornaliere, a partire da una distanza minima definita in via preliminare dalla normativa, salvo motivate e particolari situazioni di disagio per accompagnare gli alunni alle sedi scolastiche e per garantire il loro ritorno al termine delle lezioni. Viene tenuto conto del piano annuale predisposto dal Comune in accordo con il gestore del servizio. Modalità di iscrizione e tempi di svolgimento del servizio sono disciplinati dai competenti uffici comunali.

I genitori, gli esercenti la potestà o loro delegati, hanno l'obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti di raccolta programmati agli orari stabiliti.

7.6 - Durata

Il servizio viene effettuato per tutta la durata dell'anno scolastico

7.7 - Compartecipazione al costo del servizi

È prevista una compartecipazione della famiglia al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento.

Scheda 8: Servizio di mensa scolastica

8.1 - Descrizione del servizio

La mensa scolastica è un servizio a domanda individuale, organizzato per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il servizio di mensa scolastica è un servizio di supporto all'attività scolastica vera e propria ed è rilevante per l'importanza dietetica, nutrizionale, di socializzazione e per gli aspetti di educazione alimentare.

8.2 - Finalità

Lo scopo del servizio di mensa scolastica è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e la integrazione al sistema scolastico. L'acquisizione di un corretto rapporto con il cibo è basilare per prevenire disturbi alimentari e della crescita.

8.3 - Destinatari

Il Comune fornisce il servizio di mensa scolastica agli alunni che frequentano attività scolastiche previste nel Piano dell'Offerta Formativa delle scuole presenti sul territorio comunale. Dove vi sia un'offerta prevista dal piano formativo delle scuole il comune fornisce il servizio, previa stipula di un accordo condiviso tra le parti e solo nei giorni di rientro pomeridiano

8.4 - Modalità di accesso al servizio

Il cittadino deve presentare domanda presso il Servizio scolastico del Comune dove è collocata la scuola negli orari di apertura degli uffici. L'accettazione della domanda è subordinata alla verifica del regolare pagamento delle somme dovute negli anni precedenti

8.5 - Compartecipazione al costo del servizi

È prevista una compartecipazione della famiglia al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.

Scheda 9. Assistenza educativa scolastica

9.1 - Descrizione del servizio

Il servizio di Assistenza educativa scolastica è da intendere come l'insieme delle azioni e dei servizi posti in essere, attraverso specifica figura educativa, per assicurare ad una persona disabile, in relazione al percorso scolastico, le condizioni per la migliore qualità di vita nei contesti scolastici.

9.2 - Finalità

Il servizio ha le seguenti finalità:

- promuovere lo sviluppo psico-fisico dell'alunno con disabilità attraverso interventi assistenziali e/o educativi individualizzati, che agiscano sull'autonomia personale e sulle capacità di relazione e di socializzazione, valorizzando le caratteristiche e le risorse di ogni utente;
- favorire l'inserimento e la partecipazione scolastica ed extra scolastica dei disabili, sostenendone l'integrazione e assicurando loro la necessaria assistenza tramite stimoli di natura educativa;
- promuovere, in raccordo con tutte le parti in causa (la scuola, la famiglia, il territorio ecc.), azioni, progetti, interventi di sostegno e promozione al soggetto singolo;

9.3 - Destinatari

Sono gli alunni diversamente abili residenti in uno dei 37 comuni dell'ambito territoriale della Comunità Montana Valle Brembana, frequentanti un'istituzione scolastica di ogni ordine e grado nell'ambito del territorio della provincia di Bergamo, e non solo, che necessitano dell'intervento di un assistente educatore. Questa necessità deve essere certificata dai competenti uffici della ASL e dell'Azienda Ospedaliera.

9.4 - Modalità di accesso

La famiglia in possesso di certificazione rilasciata dai competenti uffici, attestante la presenza dei requisiti per avere il servizio, può rivolgersi all'assistente sociale del comune di residenza per l'attivazione del servizio stesso.

Il monte ore di assistenza per ogni alunno viene concordato entro la fine di Giugno di ogni anno attraverso apposita Commissione per la Valutazione del Progetto di Assistenza Educativa. La suddetta Commissione è composta da referenti dell'Ufficio di Piano, del Comune di residenza dell'alunno, dell'Uonpia (unità operativa neuropsichiatria infantile), della Scuola e dell'Ente Gestore del servizio.

9.5 - Tipologia delle prestazioni

Assistenza dell'alunno disabile nello svolgimento previsto dal PEI (progetto educativo individualizzato)

9.6 - Durata

L'Assistenza all'alunno disabile viene garantita per tutta la durata dell'anno scolastico. In caso di assenza prolungata (oltre il mese) sarà possibile attivare il servizio anche a domicilio.

9.7 - Compartecipazione al costo del servizio

Il servizio non prevede alcuna compartecipazione da parte della famiglia.

Scheda 10. Progetti riabilitativi risocializzanti (P.R.R.)

10.1 - Descrizione del servizio

Il progetto riabilitativo risocializzante, di seguito denominato "P.R.R.",⁵ consiste in attività mirate allo sviluppo, al mantenimento o al potenziamento di autonomie personali, realizzate attraverso attività di tipo semi-occupazionale nell'ambito di normali contesti lavorativi all'interno di un percorso socio educativo individualizzato.

10.2 - Finalità

Il servizio è finalizzato a:

- a) Rispondere ai bisogni di integrazione sociale del beneficiario;
- b) Contrastare le condizioni di rischio di emarginazione sociale;
- c) sviluppare le capacità relazionali e comunicative per valutare l'esistenza di pre-requisiti che caratterizzano l'identità professionale,
- d) Promuovere percorsi osservativi e valutativi delle capacità del beneficiario.

10.3 - Destinatari

Destinatari del servizio sono persone con disabilità fisica o psichica o in particolare condizione di fragilità.

10.4 - Tipologia delle prestazioni

Il progetto riabilitativo risocializzante è caratterizzato dall'offerta di attività semi-occupazionali, progettate e condivise con le agenzie del territorio pubbliche e private (cooperative, biblioteche, mense, oratori, scuole, negozi, ecc.) che si prestano per l'attuazione del progetto.

La tipologia e la frequenza delle attività socio-occupazionali sono definite nel progetto formativo individuale di ogni singolo utente.

Ogni beneficiario è assicurato presso l'INAIL (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante) e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal

⁵ V. il protocollo d'intesa relativo all'attivazione di progetti riabilitativi risocializzanti (PRR) tra direzione Territoriale del Lavoro di Bergamo, provincia di Bergamo, consigli odi Rappresentanza dei sindaci, Assemblee distrettuali dei Sindaci - Ambiti territoriali, ASL della provincia di Bergamo, A.O. Papa Giovanni XXIII, A.O. Treviglio, A.O. Bolognini di Seriate, Confcooperative Bergamo, Legacoop Bergamo, CISL -CGIL -UIL, sottoscritto in data 16 maggio 2014.

soggetto ospitante). Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal beneficiario al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.

Il Comune riconosce a favore delle persone inserite nei progetti riabilitativi risocializzanti un compenso motivazionale, il cui importo è definito, sulla base del progetto individuale dalla Giunta Comunale.

Il numero delle mensilità del compenso motivazionale erogate è pari al numero di mesi di svolgimento del progetto riabilitativo risocializzante nell'anno. L'importo mensile è ridotto alla metà in caso di effettuazione dell'attività per un numero di giorni di calendario inferiore a 15.

10.5 - Compartecipazione al costo del servizio

Per il progetto riabilitativo risocializzante non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.

CAPO IV - Interventi territoriali

Scheda 11. Servizio di formazione all'autonomia per persone disabili (S.F.A.) – Centri Socio Educativi (C.S.E) e servizi territoriali handicap (STH)

11.1 - Descrizione del servizio

Il servizio di formazione all'autonomia, di seguito denominato "S.F.A.", è un Servizio Sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale.

Il servizio territoriale per persone disabili, di seguito denominato "S.T.H.", è un Servizio Sociale territoriale rivolto a persone disabili che offre prestazioni educative e attività ludico-ricreative in percorsi socio educativi individualizzati.

11.2 - Finalità

1. Il servizio di formazione all'autonomia è finalizzato all'acquisizione di competenze sociali, rispetto al proprio ruolo nella famiglia e all'acquisizione di prerequisiti per un inserimento lavorativo.

2. Il servizio CSE è un servizio diurno che promuove interventi socio educativi mirati e personalizzati, articolati in un Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) per ogni ospite disabile. Gli interventi socio educativi o socio animativi sono finalizzati a:

- a) Raggiungimento dell'autonomia personale;
- b) Socializzazione;
- c) Mantenimento del livello culturale;

sono altresì propedeutici all'inserimento nel mercato del lavoro

3. Il servizio territoriale per persone disabili è finalizzato a:

- a) Offrire opportunità di socializzazione in contesti protetti, che garantiscano un miglioramento alla qualità di vita quotidiana della persona con disabilità;
- b) Promuovere autonomie, libera scelta e implementazione nella auto-organizzazione del proprio tempo nel territorio di appartenenza;
- c) Monitorare il benessere della persona mediante la quotidianità degli interventi, al fine di prevenire un eventuale aggravamento delle condizioni di fragilità.

11.3 - Destinatari

1. Destinatari del servizio di formazione all'autonomia sono:

- a) Persone disabili di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni;

- b) Persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o socio sanitario necessitano, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.

Non possono accedere allo S.F.A. persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.

2. Destinatari del servizio dei Centri socio educativi (CSE) sono:

- a) Persone in situazione di disabilità la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio sanitario.

3. Destinatari dei servizi territoriali handicap (STH) territoriale per persone disabili sono:

- a) Persone disabili di età compresa tra i 18 ed i 65 anni.

Accedono in via prioritaria al servizio le persone disabili che non dispongono di altre opportunità di socializzazione.

11.4 - Modalità di accesso

Il cittadino presenta la richiesta presso il servizio SFA o STH. E' necessaria la condivisione del progetto con l'assistente sociale comunale, in particolare rispetto alla appropriatezza dell'intervento, alle caratteristiche dello stesso e qualora vi sia una richiesta di sostegno economico alla spesa.

11.5 - Tipologia delle prestazioni

Il servizio S.F.A. è caratterizzato dall'offerta di percorsi socio educativi e socio formativi individualizzati, orientati all'autonomia personale e al raggiungimento di obiettivi specifici, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia, realizzati da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente. Le attività connesse al percorso socio educativo individualizzato si realizzano prevalentemente attraverso il coinvolgimento delle risorse strutturali e strumentali del territorio e del contesto di vita della persona.

Il servizio S.T.H. è caratterizzato dall'offerta di prestazioni principalmente a carattere ludico-ricreativo e risocializzante, condivise con la famiglia e realizzate da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, quali, a titolo esemplificativo

- a) laboratori educativi;
- b) attività di orientamento socio-ricreativo che consentano l'inserimento di persone con disabilità nei gruppi sportivi, ricreativi, culturali, sociali presenti sul territorio;
- c) attività ludico-ricreative ed espressive svolte sia all'interno del servizio che in altri contesti del territorio;
- d) altre attività educative e/o animative contemplate nel progetto individualizzato del soggetto disabile;
- e) attività di formazione nel territorio sui temi della disabilità.

La tipologia e la frequenza delle attività connesse al percorso socio educativo individualizzato sono definite nel progetto educativo di ogni singolo utente.

11.6 - Durata del servizio

La durata dell'intervento è variabile in base al progetto individuale della persona

11.7 - Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 2, del presente regolamento.

CAPO V - Interventi ad integrazione del reddito

Scheda 12. Interventi di sostegno al reddito

12.1 - Descrizione dell'intervento

Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro, ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, ovvero l'erogazione di titoli sociali, o di forme di sostegno diverse da quelle monetarie, rivolte a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.

Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare.

Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta comunale.

12.2 - Finalità

L'intervento di sostegno al reddito è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

12.3 - Destinatari

Destinatari dell'intervento economico sono i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nei Comuni dell'Ambito Valle Brembana, salva l'estensibilità ai soggetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, che si trovino in una condizione di grave disagio socio-economico.

12.4 - Tipologia degli interventi

Sono previste quattro tipologie di interventi di sostegno al reddito, diversamente attivabili in funzione dell'utenza:

1. Contributo economico;
2. Contributo ex SPAI;
3. Fondo famiglia;
4. Voucher inps.

1) Contributo Economico

12.1.1 - Descrizione del servizio

I contributi economici costituiscono uno strumento professionale del Servizio Sociale volto a favorire il contenimento del disagio e l'acquisizione dell'autonomia

12.1.2 - Modalità di accesso

Il cittadino presenta la richiesta in Comune presso l'Ufficio dell'Assistente Sociale, negli orari di apertura al pubblico o su appuntamento. Entro 30 giorni è garantita una risposta dalla presentazione della richiesta, completa di tutti i documenti necessari. La richiesta di contributo economico è sottoposta al vaglio del Servizio Sociale che procede secondo l'iter descritto alla scheda 1.

La Soglia ISEE per l'accesso al contributo economico corrisponde al valore economico della soglia di accesso ai contributi, è espresso in termini di valore ISEE ed è determinato dalla Giunta comunale, in base agli indirizzi dati dall'Assemblea dei Sindaci.

L'importo massimo erogabile corrisponde all'importo massimo del contributo erogabile ed è stabilito con provvedimento della Giunta Comunale, in base agli indirizzi dati dall'Assemblea dei Sindaci;

I motivi di diniego del contributo possono essere:

- Superamento della soglia ISEE di accesso ai contributi;

- Qualora il reddito presentato sia inferiore al carico debitorio evidenziato e regolarmente sostenuto dall'interessato (canoni di locazione, mutui, prestiti, ecc) l'intervento economico non è attivato in mancanza di adeguata giustificazione documentata da parte dell'interessato.
- L'intervento economico non è attivato qualora il richiedente non accetti, senza giusta causa, interventi alternativi a quello economico, proposti dal servizio al fine delle mobilitazione delle risorse personali dell'interessato
- L'intervento non potrà essere attivato qualora non ci siano sufficienti risorse nel bilancio comunale e/o di Ambito.

La concessione è vincolata alla elaborazione e sottoscrizione di un condiviso progetto di assistenza personalizzato, finalizzato al pieno recupero dell'autonomia individuale e/o familiare, cui la persona interessata aderisca attivamente, fra cui viene inserito di norma, per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, l'obbligo di accettazione di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato.

In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è auspicabile incentivare la persona beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità.

In caso di persone con patologie che prevedono la presa in carico da parte dei servizi specialistici, la stesura del progetto prevede la condivisione con il servizio di riferimento.

In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è auspicabile incentivare la persona beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità.

12.1.3 - Tipologia dell'intervento

E' previsto il contributo economico quale misura di sostegno finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà, mediante progetti personalizzati a favore di persone esposte al rischio di marginalità sociale e impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari per cause psichiche, fisiche e/o sociali. Detto progetto è condiviso con l'utenza e da questa debitamente sottoscritto. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o al soggetto creditore, sia in forma monetaria che attraverso l'erogazione di buoni spesa, dietro documentata richiesta, ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione. Nel caso di posizione debitoria nei confronti del Comune verrà valutata e concordata tra operatore incaricato e utente la possibilità di compensare eventuale debito o parte dello stesso.

12.1.4 - Durata

Il contributo è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all'interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell'autonomia. Pertanto, il contributo economico ha carattere temporaneo ed è prestato di norma per un periodo massimo di mesi sei. Se al termine del predetto periodo continuano a sussistere situazioni di difficoltà che necessitano dell'intervento di sostegno economico, lo stesso è prorogabile eccezionalmente per ulteriori sei mesi. Costituiscono condizioni per la proroga:

- L'adesione fattiva al progetto personalizzato;
- La messa in atto da parte del richiedenti di comportamenti attivi per la risoluzione del proprio stato di bisogno;
- L'evoluzione del progetto in termini di raggiungimento degli obiettivi.

2) Contributo Ex Spai

12.2.1 - Descrizione dell'intervento

Si tratta di un intervento in favore delle situazioni familiari problematiche, per le quali è possibile un progetto volto alla parziale o totale risoluzione delle problematiche e al superamento della situazione critica.

12.2.2 - Finalità

Il fondo stanziato è destinato a sostenere situazioni multiproblematiche in cui sia coinvolto un minore, in particolar modo per sostenere i nuclei mono-parentali o le famiglie con entrambi i genitori i cui pesanti problemi economici rischiano di ostacolare l'adempimento dei naturali e doverosi compiti di mantenere, istruire ed educare i figli.

12.2.3 - Destinatari

Vengono prese in considerazione domande presentate in favore di nuclei familiari residenti nel territorio della Valle Brembana, disposti ad accordare un'adesione partecipata e responsabile al progetto concordato con il servizio sociale e che si rendano disponibili al monitoraggio della situazione. Attenzione particolare verrà data ai nuclei mono-parentali o in cui ci sia la presenza di disabili.

12.2.4 - Modalità di accesso

L'Assistente Sociale responsabile del caso e l'Ufficio di Piano valutano le domande e l'eventuale entità del contributo sulla base della relazione sociale presentata dall'assistente sociale di riferimento, tenuto conto delle disponibilità economiche.

12.2.5 - Tipologia dell'intervento

E' possibile riconoscere le seguenti tipologie di contributi e /o voucher ;

- contributo economico da riconoscere alla famiglia;
- voucher Inps

L'entità, la durata dei contributi/voucher verranno stabiliti sulla base della proposta del servizio sociale richiedente, tenuto conto delle disponibilità economiche;

12.2.6 - Durata

Il contributo è semestrale. Viene erogato in rate bimestrali o diversamente su specifiche richieste dell'assistente sociale. Alla fine del semestre scade salvo la possibilità che venga rinnovato, con le stesse modalità con le quali è stato concesso la volta precedente.

Il contributo cesserà di essere erogato nel momento in cui dovesse cambiare la situazione presentata al momento della domanda o se dovesse venire impiegato in destinazioni diverse da quelle che erano state stabilite nel progetto concordato con il servizio sociale.

3) Fondo Famiglia

12.3.1 - Descrizione dell'intervento

Gli interventi previsti si concretizzano nell'erogazione di contributi e/o di interventi per il sostegno economico alle famiglie e si realizzano secondo diverse tipologie, come di seguito specificato.

12.3.2 - Finalità

L'obiettivo è quello di sostenere in particolare i nuclei familiari in condizione di fragilità economico-sociale nella cura e nell'accudimento dei figli, sia piccoli che durante l'intero percorso di acquisizione delle autonomie, attraverso il sostegno economico e facilitando l'accesso al percorso scolastico, anche oltre la scuola dell'obbligo.

12.3.3 - Destinatari

Cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito della Valle Brembana

12.3.4 - Modalità di accesso

Il cittadino presenta la richiesta in Comune presso l'Ufficio dell'Assistente Sociale, negli orari di apertura al pubblico o su appuntamento. Entro 30 giorni è garantita una risposta alla richiesta presentata se completa di tutti i documenti richiesti.

L'assistente sociale di pertinenza, a seguito della verifica dei requisiti richiesti, e dell'attestazione delle spese sostenute provvederà ad inoltrare la domanda presso la sede della Comunità Montana Valle Brembana.

12.3.5 - Tipologia dell'intervento

Sono previste tre differenti tipologie di intervento:

- a) Contributi per l'abbattimento di costi sostenuti dalla famiglia per specifiche spese in favore dei figli minori, che non vengono coperte dal sistema sanitario nazionale o da altro soggetto pubblico o privato;
- b) Erogazione di un voucher per la fruizione di opportunità alloggiative per tamponare situazioni di emergenza abitativa;
- c) Sostegno extrascolastico pomeridiano per minori con disturbi dell'apprendimento;

12.3.6 durata

La durata dell'intervento, di cui ai punti b. e c., è definita all'interno del progetto sottoscritto dal cittadino in accordo con il servizio sociale.

4) Voucher Inps

12.4.1 - Descrizione dell'intervento

I buoni lavoro (o voucher) rappresentano un sistema di pagamento che i Comuni (committenti) possono utilizzare per remunerare prestazioni di lavoro accessorio, cioè quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario.

Per il prestatore: Il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. E', inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici, secondo la normativa vigente ed è riconosciuto ai fini pensionistici.

Per il committente: può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL in caso di eventuali incidenti sul lavoro, e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

12.4.2 - Finalità

La finalità è di sostenere il reddito di persone o famiglie, che per effetto della crisi, vivono una temporanea situazione di esclusione dal mercato del lavoro;

12.4.3 - Destinatari

Cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito della Valle Brembana

12.4.4 - Modalità di accesso

I Comuni, compatibilmente con la disponibilità di fondi, predispongono annualmente un bando di selezione

12.4.5 - Tipologia dell'intervento

E' possibile l'utilizzo dei voucher INPS in tutti i settori di attività previste dalla normativa che regola l'erogazione dei voucher, per le quali l'Amministrazione abbia individuato la necessità di una temporanea prestazione accessoria, con caratteristiche di discontinuità.

12.4.6 - Durata

La durata dell'intervento viene di volta in volta concordata con l'Amministrazione Comunale.

Scheda 13. Contributi per affido familiare

13.1 - Descrizione dell'intervento

Il contributo per affido familiare è un beneficio economico forfettario corrisposto alle famiglie etero familiari che accolgono un minore, sia esso consensuale che giudiziale. In caso di affido a parenti la famiglia affidataria può chiedere un contributo al Comune di residenza secondo le modalità definite dal presente Regolamento.

13.2 - Finalità

Il contributo per affido familiare ha lo scopo di sostenere il mantenimento del minore affidato.

13.3 - Destinatari

Destinatari del contributo per affido familiare sono i nuclei affidatari di minori di cui uno o entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale, siano residenti nell' Ambito della Valle Brembana.

13.4 - Modalità di erogazione

L'importo del contributo economico per affido viene determinato dalla Giunta comunale in sede di determinazione delle rette e delle tariffe, in base alle indicazioni date dall'Assemblea dei Sindaci.

Un eventuale contributo aggiuntivo per spese straordinarie, o per particolari necessità in favore di minori disabili può essere previsto previa valutazione congiunta degli operatori coinvolti.

13.5 - Compartecipazione al costo del servizio

Non è prevista alcuna compartecipazione al costo da parte dei genitori del minore per tutta la durata del primo anno di affido. Successivamente è prevista una compartecipazione al costo sostenuto dal Comune, per l'affido a tempo pieno, da parte degli esercenti la potestà, nella misura stabilita all'art.8, comma1 del presente Regolamento.

Nel caso di minore disabile, in affido a tempo pieno, beneficiario dell'indennità di frequenza il progetto individualizzato individuerà i criteri di utilizzo della stessa indennità.

CAPO VI - Interventi economici ad integrazione delle rette di servizi

Scheda 14. Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali

14.1 - Descrizione dell'intervento

Il Comune, in forma singola o associata, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane o adulte in condizioni di marginalità, prevede, quale ultima soluzione possibile, in mancanza di alternative valide perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24). E' possibile il ricovero anche per periodi temporanei per consentire il sollievo al singolo o alla famiglia. In questo caso il contributo è erogato in forma di voucher. Il ricovero temporaneo non è condizione per l'ottenimento del ricovero definitivo.

L'Assistente Sociale del Comune verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o dell'inabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni e Assegni di cura.

Per contributo ad integrazione della retta di servizi residenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere comunitario ovvero strutture residenziali a carattere sociosanitario erogato in modo diversificato in relazione alla situazione complessiva e alla capacità economica del nucleo familiare, concesso su istanza del cittadino e liquidato direttamente all'ente gestore.

Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte dell'utenza e la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio

per la persona richiedente certificata da un servizio pubblico ovvero disposta dall'autorità giudiziaria.

Qualora la scelta della struttura di ricovero è contestuale alla richiesta di contributo al Comune si dovrà privilegiare l'individuazione della struttura nell'interesse della persona con il minor aggravio di spesa per il medesimo e per l'ente.

Il contributo viene stanziato nei limiti delle risorse assegnate agli interventi di sostegno economico con il piano esecutivo di gestione, approvato annualmente dalla Giunta Comunale.

Il voucher viene assegnato in base alle disponibilità previste annualmente dall'Assemblea dei Sindaci all'interno del bilancio della Comunità Montana e/o dai Comuni.

14.2 - Finalità

Il contributo/voucher per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire:

- a) Alle persone disabili ovvero alle persone adulte in condizioni di gravissima marginalità una risposta residenziale al bisogno abitativo;
- b) alle persone anziane non autosufficienti o disabili gravi che non possono essere assistite a domicilio un adeguato percorso di accoglienza e assistenza.

14.3 - Destinatari

Destinatari del contributo/voucher per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:

- a) persone disabili e persone adulte in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento;
- b) persone disabili e anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

14.4 - Modalità di accesso

La valutazione della richiesta di contributo/voucher deve essere presentata al servizio sociale negli orari di apertura al pubblico o su appuntamento.

14.5 - Tipologia delle prestazioni

- Contributo per ricovero definitivo in RSA;
- Voucher per ricovero sollievo in RSA;
- Contributo per ricovero in strutture residenziali per disabili (CSS/RSD);
- Voucher per sollievo in strutture residenziali per disabili (CSS/RSD);
- Contributo per retta sociale per appartamenti di residenzialità leggera;
- Contributo per ricovero in unità di offerta sociale per adulti.

14.6 - Durata

Per inserimenti in strutture a carattere residenziale il contributo/voucher è concesso a tempo indeterminato con verifiche annuali della sussistenza dei requisiti e della quota di compartecipazione.

Per ricoveri temporanei di sollievo la durata del contributo/voucher è definita all'interno degli specifici bandi e documenti predisposti dalla Comunità Montana e approvati dall'Assemblea dei Sindaci.

14.7 - Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione del Comune al costo sostenuto dalla famiglia per l'acquisto della prestazione secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 3, del presente Regolamento.

Il contributo per l'integrazione retta sarà pari alla differenza tra la retta complessiva e la quota di compartecipazione sostenibile dall'utenza.

Scheda 15. Compartecipazione alle rette dei servizi residenziali socio - educativi per minori

15.1 - Descrizione dell'intervento

Per Compartecipazione dei servizi si intende un intervento economico a sostegno della copertura della retta di accoglienza in strutture residenziali e diurne per minorenni, disposta a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, liquidato direttamente all'ente gestore.

15.2 - Finalità

L'integrazione della retta di servizi residenziali per minori è finalizzata a garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

15.3 - Destinatari dell'intervento

Beneficiari dell'integrazione qui in oggetto sono minori inseriti in strutture residenziali a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. Sono possibili progetti di inserimento temporaneo in servizi residenziali socio educativi di minori anche senza disposizioni da parte degli organi giudiziari.

15.4 - Modalità di accesso

La valutazione della richiesta di compartecipazione è di competenza del Servizio Sociale che avvia la procedura d'ufficio, sulla base del progetto educativo individualizzato del minore, in accordo con il Servizio Tutela Minori e con quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria.

15.5 - Durata

Il ricorso a questa tipologia di intervento è da considerarsi temporaneo. Durante il periodo di permanenza del minore in Comunità i servizi preposti hanno l'obiettivo di verificare e perseguire un possibile recupero del nucleo familiare di origine e di un rientro del minore o, viceversa, individuare entro un tempo definito le soluzioni alternative al rientro in famiglia. Si ritiene opportuno quindi, prevedere verifiche semestrali rispetto al raggiungimento di tali obiettivi.

15.6 - Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione da parte dei genitori del minore al costo sostenuto dal Comune di residenza, secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento, salvo diverso provvedimento disposta dall'Autorità Giudiziaria.

Scheda 16. Contributi per l'integrazione di rette di servizi semiresidenziali per minori

16.1 - Descrizione dell'intervento

Per contributo per l'integrazione della retta di servizi semiresidenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture diurne a carattere educativo per minori, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza e liquidato direttamente all'ente gestore.

16.2 - Finalità

Il contributo è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

- a) Offrire ai bambini un luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità affettive e sociali
- b) Consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare attraverso un loro affidamento quotidiano e continuativo a figure dotate di specifica competenza professionale, diverse da quelle parentali;
- c) Sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e nelle scelte educative, anche al fine di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e per

promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi.

16.3 - Destinatari

Beneficiari della prestazione qui disciplinata sono minori che necessitano di prestazioni socio-educative a carattere diurno.

Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica della famiglia del minore di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

16.4 - Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione del Comune al costo sostenuto dalla famiglia per l'acquisto del servizio presso unità di offerta accreditate, secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 4, del presente Regolamento.

CAPO VII - Interventi economici a sostegno dell'attivazione di servizi

Scheda 17. Voucher di Ambito

17.1 - Descrizione del servizio

Il voucher è un titolo di acquisto di servizi con finalità ludiche, educative, aggregative, ricreative gestiti da soggetti pubblici e privati, profit e non profit, accreditati dall'Ambito, finalizzato alla riduzione della retta, direttamente erogati all'Ente Gestore. L'erogazione dei voucher per l'attivazione dei servizi è vincolata allo stanziamento annuale di specifici finanziamenti regionali, pertanto non hanno una durata e un importo assicurato e definito a priori, ma stabilito annualmente dall'Assemblea dei Sindaci, in base agli stanziamenti e recepito dai singoli Comuni e dalla Comunità Montana.

17.2 - Destinatari

Destinatari del voucher sono nuclei familiari e singoli residenti nei comuni della Valle Brembana.

17.3 - Modalità di accesso

La disponibilità del voucher e i requisiti per accedervi sono pubblicizzati attraverso i siti dei Comuni e della Comunità Montana. Il cittadino presenta la richiesta di voucher in Comune presso l'Ufficio dell'Assistente Sociale, negli orari di apertura al pubblico o su appuntamento.

17.4 - Tipologia delle prestazioni

Sono possibili:

- a) Voucher educativi e/o assistenziali finalizzati all'autonomia e alla socializzazione di soggetti disabili o in condizione di fragilità sociale;
- b) Voucher interventi di sollievo in favore di famiglie con persone disabili e/o anziane;
- c) Voucher per laboratori socio occupazionali per disabili fisici e o psichici;
- d) Voucher per interventi finalizzati all'inserimento lavorativo rivolto a soggetti disabili;
- e) Voucher prima infanzia: riduzione della retta di accesso a nidi, micronidi, nidi in famiglia, centri prima infanzia.

17.5 - Durata

La durata delle prestazioni oggetto del voucher sono definite dal progetto a cura dell'assistente sociale.

17.6 - Compartecipazione al costo del servizio

La quota di compartecipazione è definita da specifico bando annuale predisposto dai Comuni o dalla Comunità Montana.

Scheda 18: Contributo per l'integrazione di rette di servizi semiresidenziali per persone anziane e disabili

18.1 - Descrizione dell'intervento

Per contributo per l'integrazione della retta di servizi semiresidenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali a carattere sociale o sociosanitario per anziani e disabili , erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza e liquidato direttamente all'ente gestore.

18.2 - Finalità

Il contributo è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

- Offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- Potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- Sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

18.3 - Destinatari

Beneficiari della prestazione qui disciplinata è l'utenza che necessita di prestazioni socio-educative, socio-animative e socio-sanitarie a carattere diurno.

Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

18.4 - Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione del Comune al costo sostenuto dalla famiglia per l'acquisto del servizio presso unità di offerta accreditate, secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 4, del presente Regolamento.

I Comuni dell'Ambito stabiliscono la medesima compartecipazione a carico delle famiglie al fine di garantire uniformità di trattamento ai cittadini di tutto il territorio della Valle Brembana.

